

Al Sindaco ed all'Area VII Ambiente e Parchi  
della Città di Guidonia Montecelio  
Via Roma 145  
00012 Guidonia (ROMA)

Dipartimento Programmazione Economica e  
Sociale  
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti  
Area 13 – Ciclo integrato dei Rifiuti  
Palazzina B, Piano 4  
Regione Lazio  
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 ROMA

Provincia di Roma, Dipartimento IV  
Servizi di Tutela Ambientale  
Via Tiburtina 691  
00156 ROMA

A.R.P.A. Lazio, Sezione Provinciale di Roma  
Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche  
Via Giuseppe Saredo 52  
00173 ROMA

Soc. Eco Italia 87  
Viale dell'Esperanto 74  
00144 ROMA

e, p.c., al Sindaco ed all'Assessore all'Ambiente  
del Comune di Fonte Nuova  
Via Carlo Goldoni 23  
00013 Fonte Nuova /Roma)

Oggetto: Comune di Guidonia Montecelio, discarica in località Inviolata. Osservazioni sul Piano di caratterizzazione e formale richiesta di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Si trasmette il presente documento, redatto dalle scriventi Associazioni locali - partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta in Guidonia Montecelio - al fine di dare legittimo e concreto contributo sulla problematica concernente la contaminazione di falda sottostante il sito di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in località Inviolata di Guidonia ed il conseguente Piano di caratterizzazione presentato dalla Eco Italia srl il 20 aprile 2012. Si rimane in attesa di un cortese, sollecito riscontro, ai sensi della Legge 241/90 e segg..

Guidonia, 8 agosto 2012

per l'Associazione culturale onlus "Amici dell'Inviolata"  
Umberto Calamita (3492226045, [evergreenravi@tiscali.it](mailto:evergreenravi@tiscali.it))

per l'Associazione culturale "Pro Santa Lucia"  
Rino Parretti (3497916.369, [acprosantalucia@gmail.com](mailto:acprosantalucia@gmail.com))

per il Comitato Cittadini Marco Simone-Setteville Nord  
Romina Polverini (3207907070, [romina.polverini@gmail.com](mailto:romina.polverini@gmail.com))

per la Lista civica Il Faro - Guidonia  
Sebastiano Cubeddu (3493904744, [scubeddu@infinito.it](mailto:scubeddu@infinito.it))

per il Circolo Legambiente Guidonia  
Roberto Coccia (3485276827, [roberto1960@gmail.com](mailto:roberto1960@gmail.com))

per l'Unione Sindacale di Base  
Giuliano Greggi ([g.greggi@rdbcub.it](mailto:g.greggi@rdbcub.it))

# OSSERVAZIONI SUL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

## Osservazione n. 1

A pagina 27 del Piano di caratterizzazione proposto da Eco Italia 87 e precisamente “Atti Autorizzativi per la gestione” si descrivono le seguenti autorizzazioni rilasciate per gestione di discariche di rifiuti non pericolosi:

- Decreto Commissariale n. 87 del 21 nov. 2006;
- Determinazione della Regione Lazio (AIA) n. B0526 del 23 febbraio 2009;
- Determinazione della Regione Lazio n. B3696 del 13 agosto 2009;
- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0015 del 28 dicembre 2009;
- Determinazione della Regione Lazio (AIA) n. B0703 del 15 febbraio 2010;
- Determinazione della Regione Lazio n. B6825 del 30 dicembre 2010;
- Nota Regione Lazio Prot. n. 62130/DB/04/06 del 28 marzo 2011 (attivazione lotto B).

Di seguito si mettono in evidenza alcune anomalie, formali e sostanziali, presenti nelle sopraccitate autorizzazioni:

### **Determinazione B3696 del 13 agosto 2009 – Variante non sostanziale – Necessità della procedura di AIA.**

Con la determinazione in questione si autorizza *“la società Eco Italia 87 S.r.l. e per essa il proprio legale rappresentante, a **proseguire la coltivazione del lotto** autorizzato con Decreto Commissariale n. 87/2006, Ordinanza n. 5/2007, Determinazione n. B4779 del 15.12.2008 fino al raggiungimento delle quote riportate negli elaborati sopra richiamati che qui si intendono approvati quali parti integranti e sostanziali, e comunque **nel limite massimo di 80.000 m<sup>3</sup>**”*.

Tale autorizzazione è ricondotta alla *“fattispecie di variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 15 comma 14 della L.R. n. 27/98, in quanto tale volumetria non comporta aumenti superiori al 10% della volumetria originaria della discarica”*.

In detta Determinazione B3696 del 13 agosto 2009 si considera, tra l’altro, che *“la soluzione individuata non necessita di deroghe alle norme a presidio della tutela ambientale, nonché alle norme a presidio dell’igiene e della sanità pubblica, in quanto ricadente nell’area della discarica già periziata ed autorizzata”*.

In realtà, come si potrà convenire tramite la semplice analisi dei dati numerici sinteticamente riportati, **il rilascio dell’autorizzazione** di cui alla Determinazione B3696 del 13 agosto 2009 **ha comportato la deroga**, senza che peraltro ne ricorressero in alcun modo i presupposti, **ad almeno una fondamentale norma “a presidio della tutela ambientale”**, ovvero l’allora vigente **Dlgs 59/2005**.

Infatti, l’applicabilità dell’art. 15, comma 14 della L.R. 27/98, avrebbe (ed ha) consentito di non espletare l’*iter* autorizzativo previsto dal medesimo art. 15, ma, **trattandosi della collocazione in discarica di 80.000 m<sup>3</sup> di rifiuti, non avrebbe dovuto escludere l’attivazione della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale**. Ai sensi del Dlgs 59/2005, un ampliamento della discarica per un volume di **80.000 m<sup>3</sup> rappresenta con tutta evidenza una “modifica sostanziale” per effetto del combinato disposto dell’art. 2, c.1, lett. n)**: *“... omissis... In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”* e del punto 5.4 dell’allegato I: *“Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”*.

Si evidenzia, pertanto, come **l’autorizzazione** di cui alla Determinazione B3696 del 13 agosto 2009 **sia stata rilasciata in assenza della necessaria attivazione della procedura**

**di Autorizzazione Integrata Ambientale, circostanza verificatasi, peraltro, anche in relazione alla Determinazione n. B4779 del 15 dicembre 2008 con la quale era stata autorizzata in precedenza, sempre come variante non sostanziale, “una ulteriore volumetria di 55.000 m3 sulla porzione sommitale della discarica”.**

**Determinazione della Regione Lazio (AIA) n. B0526 del 23 febbraio 2009 - Assenza del parere di ARPA Lazio – Messa in esercizio nuove opere – Contaminazione acque di falda – Integrazione dell’AIA non applicabile alla fattispecie – Necessità del riesame.**

Nella Determinazione in questione:

1. si prende atto “che è stato richiesto all’ARPA Lazio, con nota n. 107933/1A/15 del 10/09/2008, il parere di competenza sul piano di automonitoraggio e controllo da rilasciare, a termine di legge, entro i 60 giorni successivi”;
2. sempre nell’AIA sopra citata si considera “che, in fase successiva all’adozione del presente atto (AIA B0526/2009), sarà cura della Regione integrare e modificare l’atto su indicazione di ARPA Lazio relativamente all’attuale piano di **automonitoraggio e controllo, prima della messa in esercizio delle nuove opere**”;
3. inoltre, tale AIA subordina “la messa in esercizio delle nuove opere alla validazione valori di fondo delle acque di falda e determinazione livelli di guardia”.

In merito si osserva quanto segue :

**Contrariamente a quanto considerato in detta Determinazione B0526 del 23 febbraio 2009, la messa in esercizio delle nuove opere è avvenuta senza che sia stato acquisito il parere di ARPA Lazio sul piano di monitoraggio e controllo e, di conseguenza, sia stata “integrata e modificata” l’AIA, senza peraltro volere accedere alla tesi – come sarà osservato più avanti – secondo la quale un’eventuale modifica e integrazione in tal senso possa considerarsi conforme alla normativa in materia di IPPC, allora Dlgs 59/2005, oggi Titolo III-bis della parte II del Dlgs 152/2006.**

Si precisa, inoltre, che, per quanto di conoscenza degli scriventi, **tale parere di ARPA Lazio non risulta essere stato ancora rilasciato.**

In ogni caso, **il parere di ARPA Lazio non era stato acquisito al 6 maggio 2011, data successiva alla messa in esercizio di entrambi i lotti “A” e “B” del nuovo invaso**, in cui, in risposta ad una precisa richiesta del Consigliere Regionale Angelo Bonelli trasmessa con nota prot. n. 09533 del 06 aprile 2011 e riguardante, tra l’altro, la consultazione ed estrazione copia di: “qualora emesso successivamente a detta Determinazione B0526 del 23.02.09, parere di Arpa Lazio in relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.lgs 59/2005”, **l’Agenzia regionale, Sezione Provinciale di Roma – Unità Amministrativa comunicava, con nota prot. n. 0038585, che “agli atti della scrivente non risultano i documenti da lei indicati”;** contestualmente l’ARPA Lazio provvedeva comunque a trasmettere al Consigliere richiedente “**una copia di un precedente parere tecnico inviato alla Regione**”.

**In relazione a tale “precedente parere”** trasmesso, nell’ambito del procedimento di AIA conclusosi con l’emissione di detta Determinazione B0526 del 23 febbraio 2009, dalla Direzione della Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio con nota prot. n. 0033098 del 12/12/2008 alla Direzione Regionale Attività della Presidenza, appare di un certo interesse riportare il punto 4 delle conclusioni: “**Il Piano di Monitoraggio presentato è carente rispetto ai contenuti minimi stabiliti dal DL 36/03, e pertanto da riformulare**”.

Pur prendendo atto, secondo quanto disposto nella parte finale dell’autorizzazione di cui alla citata Determinazione B0526 del 23 febbraio 2009, della asserita possibilità di procedere al riesame dell’autorizzazione “qualora necessario, una volta acquisito il parere di ARPA Lazio sul piano di monitoraggio e controllo”, **si registra, pertanto, una evidente difformità tra quanto riportato nel provvedimento di AIA, ovvero: “sarà**

*cura della Regione integrare e modificare l'atto su indicazione di ARPA Lazio relativamente all'attuale piano di automonitoraggio e controllo, prima della messa in esercizio delle nuove opere” e quanto materialmente avvenuto, ovvero la messa in esercizio delle nuove opere in assenza del parere di ARPA Lazio sul piano di monitoraggio e controllo.*

Al di là dell'incoerenza intrinseca al provvedimento, è appena il caso di rilevare come **la scelta di consentire la messa in esercizio del nuovo invaso in assenza di tale parere**, specie in un contesto ambientale gravato dalla presenza pluriennale della discarica e già interessato da fenomeni di contaminazione delle acque di falda, **possa** ragionevolmente e in maniera eufemistica **definirsi inopportuna**.

In relazione alla decisione, assunta con il citato provvedimento di AIA, di subordinare *“la messa in esercizio delle nuove opere alla validazione valori di fondo delle acque di falda e determinazione livelli di guardia”*, **ciò che preme sottolineare e che desta maggiore preoccupazione**, anche alla luce degli eventi successivi oggetto dell'attuale Conferenza dei Servizi, **è il ruolo inopinatamente marginale assunto**, nell'ambito del provvedimento di AIA e del relativo procedimento, **dall'attestata contaminazione delle acque di falda**. Tale aspetto figura, in maniera peraltro indiretta con il riferimento alla *“validazione valori di fondo delle acque di falda”*, nella citata Determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 unicamente nella prescrizione in questione, mentre nel documento con il quale si prende atto della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi per Autorizzazione Integrata Ambientale, prot. n. 22583/D2/2W/01 del 9 febbraio 2009, gli unici riferimenti possono essere riscontrati nel parere della ASL RM G – Servizio SISP, dove vengono ricordate *“problematiche analitiche riscontrate da Arpa Lazio nelle acque dei pozzi spia”* e nella prescrizione riguardante *“la definizione e validazione dei valori di fondo dei parametri Ferro e Manganese delle acque di falda”*.

Per il resto non è possibile individuare altri riferimenti a tali *“problematiche riscontrate nelle acque dei pozzi spia”*, né un'indicazione cronologica atta a collocare tali eventi nel tempo, né un dettaglio sulle cause di tali *“problematiche”* e sui loro (potenziali) effetti a livello ambientale e sanitario.

**Si ritiene che**, trattandosi di un procedimento volto a garantire la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, **le motivazioni e le valutazioni alla base della decisione di rilasciare l'AIA per un considerevole ampliamento di una discarica inserita in un contesto interessato da contaminazioni delle acque di falda avrebbero dovuto essere ampiamente dettagliate nel provvedimento finale**.

**Al contrario** nella Determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 non c'è traccia di tali valutazioni e motivazioni e, anzi, **si è deciso di “anticipare” l'autorizzazione**, subordinando *“la messa in esercizio delle nuove opere alla validazione dei valori di fondo delle acque di falda e determinazione livelli di guardia”*.

In effetti, **con la Determinazione n. B6825 del 30 dicembre 2010 si autorizzava la messa in esercizio del lotto “A” del nuovo invaso di discarica**, essendo pervenuti documenti finali commissionati dall'Amministrazione Regionale a IRSA-CNR e ENEA al fine di definire i *“valori di fondo”*, **rimandando “in fase successiva la puntuale modifica ed integrazione dell'AIA relativamente ai limiti di taluni analiti per il monitoraggio delle acque di falda”**.

Per effetto di tale Determinazione n. B6825 del 30 dicembre 2010, **si avviava dunque la coltivazione del nuovo invaso**, senza che il medesimo provvedimento, essendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale avvenuta soltanto nel giugno 2011, avesse, peraltro, perfezionato l'integrazione della propria efficacia **e in presenza di un'AIA dichiaratamente incompleta**, essendo priva, in maniera formale e, trattandosi di un'autorizzazione, sostanziale, di alcuni parametri necessari per le attività di monitoraggio e controllo.

Si ritiene, inoltre, opportuno rilevare che **rispetto alla considerazione “sono pervenuti i documenti relativi ai valori di fondo da parte di IRSA-CNR ed ENEA”** riportata in detta Determinazione n. B6825 del 30 dicembre 2010, **emerge un evidente contrasto con le date riportate nella successiva Determinazione n. B2118 del 21 marzo 2011** che ha “integrato” l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. B0526/2009 relativamente ai citati valori di fondo.

Nella Determinazione n. B2118 del 21 marzo 2011 si legge, infatti: **“VISTI i documenti finali relativi ai valori di fondo redatti dagli istituti IRSA-CNR ed ENEA, trasmessi rispettivamente con note nn. 75 del 12.01.2011, assunto al prot. n. 8891/04/00 del 17.01.2011, e 74871/UTPRA-GEOC del 21.12.2010, assunto al prot. n. 56799/04/00 del 28.12.2010”, affermazione che contraddice quanto riportato nella precedente Determinazione n. B6825 del 30 dicembre 2010**, attestando che, a quella data, risultava pervenuto solo uno dei due documenti, in particolare quello redatto dall’ENEA.

**Con detta Determinazione n. B2118 del 21 marzo 2011**, provvedimento che, in maniera piuttosto singolare, non figura nell’elenco degli atti autorizzativi a pag. 27 del Piano di caratterizzazione in oggetto, **si dispone dunque l’integrazione dell’AIA** rilasciata con Determinazione n. B0526/2009.

A tale riguardo, **si rappresenta che la procedura seguita non è conforme alle disposizioni del vigente Dlgs 152/2006**, oltre che dell’abrogato Dlgs 59/2005.

Si rileva, infatti, che **la possibilità di “integrare” o, meglio, di aggiornare l’AIA “d’ufficio” senza ricorrere ad un nuovo procedimento autorizzativo è limitata**, per effetto dell’articolo 29-nonies del Dlgs 152/2006, **ai casi di modifiche non sostanziali**, da intendersi ovviamente ai sensi del medesimo Dlgs 152/2006, **agli impianti**.

**Nel caso di specie non si è trattato di modifica dell’impianto**, ma dell’inserimento nell’autorizzazione di condizioni relative all’esercizio della discarica e, in particolare, alle attività di monitoraggio e controllo.

Appare, pertanto, evidente che **l’iter che ha condotto all’inserimento nell’AIA dei citati “valori di fondo” non è stato conforme alle norme vigenti**.

Nella stessa Determinazione n. B2118 del 21 marzo 2011, inoltre si riscontra un errore materiale (“superiore” al posto di “inferiore”, a proposito dei superamenti dei livelli di soglia), oggetto di dibattito in sede di Conferenza dei servizi dell’1/12/2011, nella quale il sindaco di Guidonia ha fatto verbalizzare la necessità di fare chiarezza su tale documento; tale richiesta è restata inevasa da parte degli uffici regionali.

Fermo restando che, a fronte del quadro sopra delineato, **una corretta applicazione della norma avrebbe comportato l’impossibilità di rilasciare l’AIA** attraverso detta Determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009, **sarebbe stato forse opportuno**, anziché procedere ad una “integrazione” non applicabile alla fattispecie in esame, **disporre il riesame dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29-octies del Dlgs 152/2006, in modo da garantire**, tra l’altro, **la partecipazione del pubblico**, nelle forme previste dall’art. 29-**quater del Dlgs 152/2006** e **l’accesso a informazioni ambientali** di indubbio rilievo, quali ad esempio gli studi prodotti da IRSA-CNR ed ENEA, informazioni alle quali, al contrario, non è stato possibile accedere nella fase della formazione della decisione e che, anzi, risultano ancora non disponibili, essendo i documenti finali di IRSA-CNR ed ENEA **“parte integrante e sostanziale” della Determinazione n. B2118 del 21 marzo 2011 ma non ad essa allegati**.

A proposito della procedura relativa al riesame dell’AIA, anche in considerazione della Determinazione n. B0703 del 15 febbraio 2010 riportata al terzultimo punto dell’elenco a pag. 27 del Piano di caratterizzazione in oggetto, **risultano necessarie alcune precisazioni**. Il corretto iter procedurale del riesame, previsto inizialmente dall’art. 9, c. 4 del Dlgs 59/2005 e oggi dall’art. 29-octies, c.4 del Dlgs. 152/2006, è descritto all’art. 5 del Dlgs 59/2005 e all’art. 29-**quater del Dlgs 152/2006**. Da

entrambe le versioni, peraltro sostanzialmente sovrapponibili, della disposizione normativa **si evince chiaramente che il riesame è**, a tutti gli effetti, dal punto di vista procedurale, **un nuovo procedimento autorizzativo**, in tutto simile, sotto questo aspetto, alla nuova autorizzazione o al rinnovo.

**Si trascrivono di seguito, per brevità, i commi 2, 3 e 4 del vigente art. 29-quater del Dlgs 152/2006:**

*“2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.*

*3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, **in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.***

*4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.”*

Appare pertanto evidente che **detta Determinazione n. B0703 del 15 febbraio 2010**, essendo stata adottata come **riesame dell'AIA** ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Dlgs 59/2005, **non ha rispettato il corretto iter procedurale come sopra descritto e previsto dalle norme.**

Ma non solo si è andati ad autorizzare la messa in esercizio di una discarica senza considerazione alcuna delle norme precauzionali IPPC relative ad un'AIA, in presenza di acque sottostanti la discarica contaminate, ma **si è andati a legittimare la Determinazione B6825 del 30 dicembre 2010 solo dopo sei mesi dalla sua firma** - e precisamente nel giugno del 2011 - e unicamente perché ne è stata richiesta in modo ufficiale la pubblicazione sul BURL da alcune associazioni locali in un incontro, presso la Regione Lazio, con il dirigente Luigi Minicillo. Nel frattempo, i rifiuti venivano comunque conferiti nel lotto A.

Il giorno 22 marzo 2011 - e vale a dire un giorno dopo che la Regione Lazio ufficializza e prende a riferimento i valori naturali di fondo con Determinazione **n. B2118 del 21 marzo 2011** -, viene eseguito il collaudo per il lotto B: ancora una volta e tanto più con quei valori ufficializzati dell'ente competente, si dà avvio alla messa in esercizio senza considerare la contaminazione accertata oltre le CSC. Si fa notare che, pur sapendo dell'acclarata contaminazione, **viene a mancare al collaudo succitato la presenza di alcuni enti invitati** (Provincia di Roma, Comune di Guidonia Montecelio e ARPA Lazio); essi avevano la possibilità di intervenire con osservazioni o richieste di riconvocazione, ma ciò non è incomprensibilmente avvenuto (gli enti potevano esercitare il loro diritto/dovere a tutela della salute e dell'ambiente); di conseguenza si è ugualmente dato avvio al conferimento dei rifiuti presso il lotto B.

Tuttavia **rimane decisamente oscura l'autorizzazione di messa in esercizio del lotto B** senza emettere alcuna Determinazione, come invece fu fatto per il lotto A, in quanto la Nota autorizzativa regionale (Nota Regione Lazio Prot. n. 62130/DB/04/06 del 28 marzo 2011, Attivazione lotto B) non ha mai avuto alcuna pubblicazione sul BURL. Cio' ha arrecato incontestabilmente **pregiudizio grave e lesivo** nei confronti del diritto/dovere alla trasparenza degli atti amministrativi e del diritto ad una possibile contestazione in via amministrativa da parte di soggetti abilitati ad esercitarla.

## **Osservazione n. 2**

A pag. 10 (4 Inquadramento territoriale, 4.1 Riferimenti geografici) la Relazione del Piano di caratterizzazione afferma: *“Il perimetro dell'area adibita a discarica dista non meno di 850 metri da case sparse e circa 1500 m dal più vicino insediamenti abitativo, costituito dalle ultime recenti propaggini dell'area residenziale "Laghetto", "Guidonia Montecelio" e "Santa Lucia"”*.

In proposito si osserva che la **definizione di “centro abitato”** secondo il vigente Nuovo Codice della strada, Dlgs 285/92 art. 3 comma 1 punto 8, è la seguente: *“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Le distanze richieste, nel caso di discariche, non devono essere inferiori a 1500 ml. In presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 700 ml”*.

Pertanto **le distanze dalla discarica al “centro abitato” denominato Collefiorito di Guidonia**, avente i requisiti sopra esposti, compreso l'apposito segnale che ne delimita la presenza, **non sono conformi a quelle che prescrive il Piano di gestione rifiuti**: 1.100 metri reali circa a fronte di 1.500 metri riportati nel Piano (come evidenziato nella foto allegata). Tale interpretazione è supportata dalla recente Delibera di Giunta comunale di Guidonia Montecelio (n. 145 del 25 giugno 2012), adottata in base al Nuovo Codice della Strada (Dlgs 285/92 art.4), denominata “Delimitazione dei centri abitati su PRG” che pone il centro abitato di Colle Fiorito a circa 1 km dalla discarica.

## **Osservazione n. 3**

Al capitolo 4.4 alla pag. 24 e al capitolo 11 alle pagg. 68-69 (e nella mappa da Google Earth – e non Harth -, tra le stesse pagine) del Piano di caratterizzazione, rispettivamente si afferma quanto segue:

- *Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici ambientali, l'area della discarica è limitrofa al Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata, zona di “parchi e aree protette previsti dal Piano Parchi Regionali o dal P.T.A.P”*.
- *I primi insediamenti del comune di Guidonia sono distanti circa 1,5 km dall'area della discarica, e dall'altra da un nucleo di attività produttive legate a centri commerciali e direzionali a sud distanti circa 2.0 km.*

Si osserva pertanto che **la discarica dell'Inviolata è contigua su tre lati al Parco regionale naturale archeologico dell'Inviolata** e tutte le autorizzazioni rilasciate finora dalla Regione Lazio (compresa l'AIA del 6° invaso attualmente in esercizio) sono assoggettate, così come viene riportato su tutte le determinazioni dirigenziali autorizzative, al Piano di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. del 10/07/2002 n. 112.

Il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio stabilisce alcuni **“fattori escludenti”** che precludono ogni possibile localizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero, come per esempio le discariche dei RSU; si afferma che essi non possono essere installati:

### **Aspetti ambientali:**

- a) Nei *Parchi e riserve naturali, nazionali, regionali e provinciali, aree naturali protette, istituite in attuazione della L. 394/91; ovvero nei parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi* (la L.R. 22/96 istitutiva del Parco dell'Inviolata è in attuazione della legge sopra citata).
- b) Nelle **Zone di interesse archeologico**; per esempio il 6° invaso della discarica è stato autorizzato nonostante l'adiacenza estrema al ritrovamento di reperti archeologici di particolari interesse, altresì tutelati ai sensi dell'art 41 del PTPR .

**Aspetti territoriali:**

*Nelle Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente Codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto come sotto indicata. Le distanze richieste, nel caso di discariche, non devono essere inferiori a 1500 ml. In presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 700 ml. La definizione di centro abitato secondo il vigente Nuovo Codice della strada, Dlgs 285/92 art. 3 comma 1 punto 8, è la seguente: “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.*

Pertanto **le distanze dalla discarica al “centro abitato” denominato Collefiorito di Guidonia**, avente i requisiti sopra esposti, compreso l'apposito segnale che ne delimita la presenza, **non sono conformi alle distanze che prescrive il Piano di gestione rifiuti**: 1.100 metri reali circa a fronte di 1.500 metri riportati nel Piano (come evidenziato nella foto allegata). Tale interpretazione è supportata dalla recente Delibera di Giunta comunale di Guidonia Montecelio (n. 145 del 25 giugno 2012), adottata in base al Nuovo Codice della Strada (Dlgs 285/92 art.4), denominata **“Delimitazione dei centri abitati su PRG”** che pone il centro abitato di Colle Fiorito a circa 1 km dalla discarica.

Si ricorda anche che le distanze, secondo norma, vanno calcolate partendo dall'area di pertinenza della discarica e non dall'invaso, come invece effettuato, in mappa, dalla soc. Eco Italia 87.

#### **Osservazione n. 4**

Alla pagina 24 del Piano di caratterizzazione viene riportato la seguente conclusione: *“Il Parco è stato istituito nel Comune di Guidonia Montecelio con Legge Regionale n. 22 del 20/6/96 su una superficie di 538,13 Ha, delimitato ai sensi della stessa Legge da confini provvisori (art.3). Successivamente con **Delibera n. 1100 del 02/08/2002** la Giunta Regionale del Lazio ha approvato e proposto per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale la revisione dei confini del Parco dell'Inviolata, enucleandone l'area nella disponibilità del COLARI e della EcoItalia '87”.*

In merito si osserva che tale Delibera di Giunta Regionale n. 1100 non ha avuto trasformazione in legge, non essendo mai passata all'approvazione del Consiglio regionale del Lazio. La Delibera n. 1100 è pertanto decaduta ed affermare il contrario equivale, quindi, a diffondere **notizie palesemente inesatte** in un atto pubblico. In merito chiediamo che tale riferimento errato venga quanto prima eliminato, facendo chiarezza amministrativa e normativa. Grave è pertanto che tale affermazione sia stata non soltanto contenuta nella richiesta di autorizzazione espressa dalla società Eco Italia 87, ma sia stata acriticamente assunta dall'Area V.I.A. regionale (Pronuncia di compatibilità ambientale, prot. n. 227062 del 30 dicembre 2008) nel positivo giudizio a favore del 6° invaso di discarica, venendo meno pertanto al suo precipuo compito di verifica ed incorrendo in un grossolano errore. Se la società Eco Italia 87 ricorre alla Delibera di Giunta regionale n. 1100 del 2002 per



rivendicare l'affrancamento dal Parco dell'area di cui parla il Piano di caratterizzazione, compie una evidente, censurabile e deplorabile inesattezza ed una forzatura le cui conseguenze sono facilmente immaginabili.

## Osservazione n. 5

Nel Piano di caratterizzazione, a pag. 20 (4.4 Uso del sito attuale e destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici) si dice “**L’interesse ecologico-ambientale per tali superfici è praticamente nullo, non essendo rilevabili cenosi vegetali di interesse, evidentemente incompatibili con le coltivazioni agricole in atto**” e poi ancora, ai capp. 9.4 e 9.3 rispettivamente a pag 49, 50, 51, 52, la società Eco Italia 87 affronta in alcuni passaggi le qualità della flora e della fauna dell’area dell’Inviolata destinata ad ospitare gli impianti di discarica, ripetendo gli stessi concetti.

In merito, si osserva una certa conclamata superficialità nelle affermazioni di scarsità di valenze vegetazionali e faunistiche dell'area, in quanto la stessa zona adibita a discarica ed oggetto oggi di bonifica è stata giudicata nel 1996 suscettibile di divenire Parco **naturale** archeologico e, al contrario di quanto si riporta nel Piano, la flora dell’area di tale Parco regionale ha avuto studi scientifici che non risultano menzionati - né nel Piano stesso, né nell’iter autorizzativo dalla società che gestisce l’impianto di discarica e dall’ente regionale - e che affermano invece essere diffuse **su tutta l’area importanti ed interessanti emergenze floristiche**, spesso tutelate dalla stessa Regione Lazio ed inserite perciò nella lista delle specie protette. Si invitano pertanto i vari soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi a documentarsi in: GIARDINI M. (2005). *Cenni sull’ambiente naturale del Parco archeologico-naturale dell’Inviolata e delle tenute storiche di Guidonia-Montecelio*, in CALAMITA U. (a cura di), *Atti del Convegno di Studi “Parco archeologico naturale dell’Inviolata di Guidonia, le ragioni di una tutela”*, Guidonia, 25 gennaio 2003, pp. 27-55.

Quanto all’avifauna, in modo sbrigativo si afferma che sono presenti, tra gli altri uccelli, oltre a passeracei, il gabbiano comune (*Larusus ridibundus*), la cornacchia (*Corvus corone*), il corvo (*Corvus frugilegus*) e più raramente tordi e quaglie. Queste asserzioni, ancorché poco o per nulla scientifiche, contribuiscono a diffondere la convinzione della presenza dei gabbiani nell’area come fatto “naturale”. Al contrario, il **Gabbiano reale** (ben più presente di quello comune) rappresenta un’anomalia nell’habitat dell’Inviolata, attirato dalla reperibilità del cibo (i rifiuti urbani) con poca fatica. La presenza del gabbiano, in numero massiccio e costante di esemplari, costituisce infatti non solo una **minaccia per l’ambiente naturale** (proprio le cornacchie ed i passeriformi ne subiscono fortemente l’aggressività), ma anche un acclarato pericolo per la salute umana. L’impatto ecologico sugli ecosistemi del Parco e i problemi sanitari legati alla frequentazione della discarica da parte del Gabbiano reale (*Larus cachinnans*) rappresentano un rischio esponenziale in Europa e in Italia. Le ragioni del successo del Gabbiano reale vanno individuate nella sua grande capacità di adattamento alle modificazioni ambientali sia naturali che indotte dall’uomo. La possibilità di alimentarsi presso la discarica dell’Inviolata e la relativa confidenza con l’uomo (è sempre più frequente anche a Guidonia vedere enormi stormi di gabbiani in mezzo a campi coltivati, spesso al seguito dei trattori), gli garantiscono una buona sopravvivenza anche in inverno. E’ noto che **la presenza massiccia di gabbiani ha pesanti conseguenze dal punto di vista ecologico sugli ecosistemi naturali**, comportando un notevole svantaggio per le specie di maggior pregio naturalistico ed in generale per la biodiversità degli ambienti naturali. L’attività di predazione da parte di questa specie nei confronti dei pulcini di altre specie di uccelli e di numerose altre specie animali mette in pericolo gli equilibri anche di ecosistemi diversi da quelli delle zone umide mediterranee (Baccetti, 2003; Defranceschi *et al.*, 2003). In un contesto come quello dell’Inviolata, un’area già fragile dal punto di vista naturalistico per la sua modesta estensione e la sua localizzazione all’interno del territorio di una città fortemente antropizzata come quella di Guidonia Montecelio, **la presenza dei gabbiani costituisce**

**pertanto un problema rilevante.** Ciò è particolarmente evidente se si considera che quella dell'Inviolata è un'area protetta (l'unica in un Comune con numerosi problemi ambientali come quello di Guidonia Montecelio), e che, in quanto tale, dovrebbe avere tra gli scopi principali proprio quello del mantenimento della biodiversità. All'interno dell'area protetta sono state segnalate popolazioni dell'ormai raro Granchio di fiume (*Potamon fluviatilis*), dell'endemica Rana appenninica (*Rana italica*), e di ben altre 9 specie di anfibi e rettili (Giardini, 2005), molte delle quali tutelate da norme regionali, statali e comunitarie, che potrebbero aver subito danni irreparabili per la presenza della discarica e dei gabbiani. Si tenga presente inoltre che alcuni studi di tipo sanitario sui gabbiani hanno evidenziato alcuni importanti elementi che possono essere così sintetizzati:

- il Gabbiano reale alberga diverse specie di parassiti, alcuni dei quali hanno un ciclo indiretto con i pesci come ospiti intermedi, che possono essere responsabili di zoonosi in determinate categorie di persone, costituendo un problema di ordine sanitario;
- i gabbiani possono svolgere un importante ruolo epidemiologico nella trasmissione, sia all'uomo che agli animali selvatici, d'allevamento e d'affezione, di una grave malattia infettiva quale la clamidiosi, che si aggiunge all'identico ruolo, ampiamente documentato in letteratura, nella diffusione della salmonellosi (Hudson & Tudor, 1957; Goodchild & Tucker, 1968; Williams, 1977; Tizard *et al.*, 1979);
- residui di pesticidi e metalli pesanti si accumulano largamente e frequentemente in questa specie, come d'altronde avviene in tutti gli animali al vertice di una catena alimentare, ma con la differenza che i gabbiani, secondo Carpenè *et al.* (1995), possono ridistribuire tali sostanze, accumulate ad esempio proprio nelle discariche, in ambienti sub-urbani ed urbani più di quanto non possano altre specie.

Tenuto conto degli aspetti ecologici, etologici e dei problemi di Sanità Pubblica, conseguenti all'aumento di popolazione del Gabbiano reale, molti studiosi ritengono che sarebbe opportuno intraprendere misure volte a ridurre in modo mirato le sue popolazioni.

**Una delle misure principali consiste proprio nella chiusura delle discariche di rifiuti solidi urbani che costituiscono per i gabbiani in generale una delle principali fonti di cibo e per i gabbiani che frequentano l'area guidoniana certamente la fonte principale.**

Esiste una densa bibliografia scientifica in merito:

BACCETTI N. (2003) - *Gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans Pallas, 1811)*, in SPAGNESI M., SERRA L. (a cura di), 2003. Uccelli d'Italia. Quaderni di Conservazione della Natura, 16. Ministero Ambiente, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

CARPENÈ E, SERRA R. & ISANI G. (1995) - *Heavy metals in some species of waterfowl of northern Italy. Journal of Wildlife disease*, 31: 49-56.

DEFRANCESCHI A., FASOLA M., GRILLI G., FERRETTI E. & GALLAZZI D. (2003) - *Stato sanitario di una popolazione di Gabbiano reale nidificante nelle Valli di Comacchio*. J. Mt. Ecol., 7 (Suppl.): 215-220.

GIARDINI M. (2005). *Cenni sull'ambiente naturale del Parco archeologico-naturale dell'Inviolata e delle tenute storiche di Guidonia-Montecelio*, in CALAMITA U. (a cura di), *Atti del Convegno di Studi "Parco archeologico naturale dell'Inviolata di Guidonia, le ragioni di una tutela"*, Guidonia, 25 gennaio 2003, pp. 27-55. Associazione culturale onlus *Amici dell'Inviolata* Guidonia, Provincia di Roma.

HUDSON C.B. & TUDOR B.C. (1957) - *Salmonella typhimurium infections in feral birds*, *Cornell Vet.*, 47(3): 394-5.

GOODCHILD W.M. & TUCKER J.F. (1968) - *Salmonellae in British wild birds and their transfer to domestic fowl*. *Br. Vet. J.*; 124(3):95-101.

TIZARD I.R., FISH N.A. & HARMESON J. (1979) - *Free flying sparrows as carriers of salmonellosis*. *Can. Vet. J.* 20(5):143-4.

WILLIAMS BM, RICHARDS DW, STEPHENS DP. & GRIFFITHS T. (1977) - *The transmission of S. livingstone to cattle by the herring gull (Larus argentatus)*. *Vet. Rec.* 21;100(21):450-1.

## Osservazione n. 6

Nel Piano di caratterizzazione (pagg. 66-67) sono messi in evidenza i pozzi che hanno rilevato soglie di contaminazione più elevate rispetto ai limiti di legge, ognuno nelle proprie acque, durante la campagna di indagine nei 12 mesi dell'anno 2011.

Al riguardo si osserva che nei pozzi 1 e 2 si notano, nel giorno 23 maggio 2011, superamenti oltre i limiti di legge, rilevati dall'automonitoraggio prodotti dal gestore della discarica relativamente al parametro **Piombo 24 ug/l** e sempre nello stesso giorno anche il superamento del parametro **Tetracloroetene 1,6 ug/l**.

Inoltre contestualmente sempre nelle acque dei due pozzi sono stati riscontrati dall'ARPA Lazio nel maggio 2011 superamenti oltre i limiti di legge: **nel Pozzo 1, Alluminio 240 ug/l; nel Pozzo 2, Ferro 250 ug/l, Arsenico 14 ug/l Alluminio 330 ug/l**. Si fa notare che tutti i valori sopra citati superano i limiti di legge sia per la tab 2 all.5 parte IV del Dlgs 152/06, sia per i valori di fondo naturale ufficializzati dalla Regione Lazio e sia per i valori che riguardano l'acqua destinata al consumo umano DL 31/2001 e DPR 263/1988.

Si fa presente che i due pozzi su citati (1 e 2) ricadono all'interno di aree vincolate, tutelate a Parco (L.R. 22/96); infatti essi insistono sul terreno posto al di là della Via dell'Inviolata, sul lato opposto a quello tangente l'area in gestione alla Eco Italia 87: ne deriva che **la contaminazione è interna al Parco regionale dell'Inviolata** che per legge è *naturale*; pertanto, **il danno risulta in modo inequivocabile diretto ad un bene ambientale e culturale tutelato dal Dlgs 42/2004.**

Per quanto riguarda il pozzo 8, si fa notare che anch'esso è contaminato, dai parametri **Ferro** e **Manganese** rilevati dal piano di automonitoraggio nei primi mesi del 2011 e dai parametri **Alluminio 720 ug/l** e **Piombo 12 ug/l**, riscontrati dall'ARPA Lazio, tutti con superamenti oltre la legge di cui sopra. Si fa quindi rilevare che esso è posto accanto ad un bene puntuale di tipo archeologico, tutelato per legge ed inserito nel PTPR e che tra l'altro è attualmente oggetto di campagne di scavo. Anche in questo caso la conseguenza porta ad individuare un diretto danno ad un'area di patrimonio collettivo e così come per la contaminazione all'interno del Parco dell'Inviolata, di fatto si entra in conflitto con la possibilità di piena fruizione di beni culturali tutelati per legge.

Mentre invece il pozzo denominato S3 NORD - anch'esso contaminato (vedi pag. 58 del Piano di caratterizzazione) con parametri quali **Manganese** ben oltre la soglia limite prevista dalla legge e **Solfati** - risulta essere posizionato entro i 150 metri dal Fosso del Cupo, limite entro il quale l'area risulta essere tutelata dalla Legge Galasso, nonché quindi dal PTPR.

Al riguardo, infine, si rende noto che, in base all'art. 177 comma 4 del Dlgs 152/06, "*I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

**a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;**

**b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;**

**c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.**

## Osservazione n. 7

a) Al paragrafo 9.1, pag. 37 del Piano, Geologia, viene descritta la geologia dell'area dal punto di vista stratigrafico attraverso sondaggi e vengono evidenziati i rapporti stratigrafici tra le formazioni rilevate, mentre **non risulta essere presente un inquadramento tettonico e sismico dell'area.**

A tal riguardo si citano alcuni studi che evidenziano il complesso quadro tettonico dell'area stessa: *“La depressione de “Il Laghetto” (Roma): un possibile sinkhole?”*, Argentieri A. et alii; *“Evidenze di zone di taglio N-S in Sabina meridionale”*, Di Filippo M. et alii; *“Elementi di tettonica trascorrente del Pleistocene sup. nel Bacino delle Acque Albule (Tivoli, Lazio)”*, Faccenna C. e Voltaggio M.; *“Discontinuità tettoniche in formazioni argillose del Plio-Pleistocene”*, Budassi L. e Mortari R..

b) Nello stesso paragrafo si fa riferimento a sondaggi geognostici attraverso i quali vengono ricostruiti i rapporti stratigrafici tra le formazioni e la relativa geometria. Tuttavia **mancano opportune sezioni che permettano di valutare la relazione tra le geometrie delle formazioni presenti e quella degli invasi della discarica.**

### **Osservazione n. 8**

Al paragrafo 9.2, Idrogeologia, pag. 43 del Piano, viene affrontata esclusivamente la circolazione idrica sotterranea tralasciando la descrizione dell'idrografia superficiale e il suo rapporto con la circolazione idrica del sottosuolo. Si osserva infatti la **manca di una cartografia descrittiva del reticolo idrografico superficiale e delle acclività dell'area e della descrizione quantitativa delle portate dei corsi d'acqua.**

### **Osservazione n. 9**

Al paragrafo 14, Piano delle investigazioni, a pag. 89, si fa riferimento a indagini di tipo diretto, quali sondaggi, piezometri, campionamenti di acqua e suolo, **escludendo indagini indirette, quali prospezioni geofisiche.** Tali indagini sono previste dall'Allegato 2, Parte IV, Titolo V (Bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 29.06.2010 n. 128 (Nuovo Codice dell'Ambiente). A tal riguardo si osserva come indagini di tipo geofisico (geoelettrica) potrebbero **evidenziare eventuali falde sospese di percolato, individuando così eventuali perdite dagli invasi.**

### **Osservazione n. 10 (Miscellanea)**

a) Alle pagg. 11 e 38 del Piano si parla della collina più alta dell'area che arriva a 120 m slm. Si dimentica che la montagna di rifiuti della discarica ha raggiunto **quota 148 m slm.**

b) A pag. 68 del Piano si nomina Santa Lucia tra le frazioni di Guidonia Montecelio. Ciò indica scarsa conoscenza del territorio, in quanto **Santa Lucia è frazione di Fonte Nuova.**

c) A pag. 34 del Piano si riconosce il fatto che **i rifiuti, prima di essere abbancati in discarica, non vengono pretrattati**, infrangendo le direttive europee e nazionali in merito.

d) Nella Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 2009, decisoria per autorizzare il sesto invaso, il Comune di Guidonia Montecelio ha subordinato il proprio parere alla chiusura della discarica già esaurita entro il 2011 ed alla **messa in opera del capping sugli invasi “dismessi”, in parallelo con la coltivazione dello stesso nuovo invaso per una superficie, nel primo anno, doppia rispetto a quella del sesto invaso.** Non risulta che tale prescrizione abbia avuto esito. Tutto ciò è stato accertato nel sopralluogo presso la discarica, avvenuto il 16/09/2011 da parte di funzionari della Regione Lazio.

### **Osservazione n. 11**

Da parte della società di gestione della discarica dell'Inviolata si è annunciata, in Conferenza dei Servizi, la predisposizione di **una prima fase di messa in sicurezza del sito con la messa in opera sui vari versanti della discarica di teli impermeabili**, coprendo notevoli superfici di terreno. Al proposito si osserva che tale intervento fa giungere alla conclusione piuttosto verosimile che il ruscellamento delle acque piovane sulle pareti impermeabilizzate della discarica per forza di cose verrà ricondotto dentro i fossi limitrofi al Parco regionale, che ancora una volta rimarranno assoggettati alla presenza della discarica, creando alterazioni sull'ambiente e quindi pregiudizio ai

beni di cui sopra, senza considerare una più che ipotetica contaminazione di tali acque. Ma in questo caso il pericolo che si vuole far emergere riguarda il **rischio idraulico** che il fosso ricettore finale, quale è il Fosso di Pratolungo o Fosso di Santa Lucia, è costretto a subire tramite il Fosso del Cupo adiacente la discarica.

Orbene, accettando l'ipotesi di un incremento di piogge nei mesi tra ottobre e febbraio (v. Relazione Piano di caratterizzazione, pagg. 73-76 ) e ricordando l'aumento, nell'arco dell'anno, della concentrazione di eventi piovosi di grande portata a discapito di quelli di più modesta entità, l'impermeabilizzazione di svariati ettari di superficie della discarica, ricadente tra l'altro a monte dello stesso bacino imbrifero del Fosso di Pratolungo o Santa Lucia, **potrebbe costituire un pericolo per la pubblica incolumità**. In caso di forti precipitazioni piovose tali opere potrebbero infatti alimentare il verificarsi di una inondazione a discapito del centro abitato di Santa Lucia di Fonte Nuova, oggetto quest'ultimo di criticità idrauliche e rischio idrogeologico già riconosciute. Chiediamo pertanto all'autorità amministrativa competente entro quali limiti e con quali accorgimenti le determinate opere di impermeabilizzazione siano tollerabili (tenendo presente che siamo all'interno di un sito industriale e che le acque meteoriche, di norma, andrebbero raccolte, convogliate in vasca e depurate) o se, viceversa, quest'ultime arrechino un potenziale riconosciuto pregiudizio idraulico. **Si chiede infine che di questo specifico problema siano portati a conoscenza l'Autorità di Bacino del Tevere, i CC del NOE, il Corpo Forestale dello Stato.**

In considerazione di quanto sopra osservato, ferma restando la necessità di proseguire con gli adempimenti di cui al Titolo V, della parte quarta del Dlgs 152/2006, i sottoscritti

#### **CHIEDONO**

a codesto Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio, autorità competente al rilascio dell'AIA, di **disporre il riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, c.4 del Dlgs. 152/2006, dell'autorizzazione di cui alla determinazione B0526 del 23 febbraio 2009 e s.m.i, avendo cura di garantire il corretto svolgimento della procedura descritta all'art. 29-quater di detto Dlgs. 152/2006:**

#### **CHIEDONO,**

altresì, al Sig. **Sindaco di Guidonia Montecelio e a ARPA Lazio**, secondo le rispettive competenze di cui agli artt. 29-quater, c. 7 e 29-octies, c.4 del Dlgs. 152/2006, **di valutare l'opportunità o la necessità di richiedere il riesame dell'AIA relativa alla discarica in oggetto.**

Guidonia, 8 agosto 2012

per l'Associazione culturale onlus "Amici dell'Inviolata"  
Umberto Calamita (3492226045, [evergreenravi@tiscali.it](mailto:evergreenravi@tiscali.it))

per l'Associazione culturale "Pro Santa Lucia"  
Rino Parretti (3497916.369, [acprosantalucia@gmail.com](mailto:acprosantalucia@gmail.com))

per il Comitato Cittadini Marco Simone-Setteville Nord  
Romina Polverini (3207907070, [romina.polverini@gmail.com](mailto:romina.polverini@gmail.com))

per la Lista civica Il Faro - Guidonia  
Sebastiano Cubeddu (3493904744, [scubeddu@infinito.it](mailto:scubeddu@infinito.it))

per il Circolo Legambiente Guidonia  
Roberto Coccia (3485276827, [roberto1960@gmail.com](mailto:roberto1960@gmail.com))

per l'Unione Sindacale di Base  
Giuliano Greggi ([g.greggi@rdbcub.it](mailto:g.greggi@rdbcub.it))